



COMUNE DI TIVOLI

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 57

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PREVISTA DALL'ART. 24 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 380/2001 E SS.MM.II. PER RITARDATA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L'AGIBILITÀ

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **14** del mese di **MARZO**, alle ore **12,15** in Tivoli, si è riunita la Giunta Comunale in forma agile, in applicazione del Decreto Sindacale n° 12/2020 prot. 14593 del 24/03/2020, nelle seguenti persone presenti nella sede comunale:

PROIETTI GIUSEPPE	Sindaco
DI GIUSEPPE LAURA	Vice-Sindaca
CECCHETTI MARIA ROSARIA	Assessora
CORDONI ELEONORA	Assessora
INNOCENTI GIOVANNI	Assessore

e nelle seguenti persone presenti in collegamento telematico:

DIMICCOLI ANGELA	Assessora
------------------	-----------

Risultano assenti	
CAPPELLI MARIA LUISA	Assessora
RONDONI NELLO	Assessore

Partecipa presente nella sede comunale	
Il Segretario Generale	ANTONIA MUSOLINO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- che l'art. 24, commi 1, 2 e 3, del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. dispongono che:
 1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.
 2. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:
 - a. nuove costruzioni;
 - b. ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
 - c. interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
 3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

RITENUTO

- che al fine di evitare disparità di trattamento, e ridurre ogni margine di discrezionalità si ritiene opportuno di procedere a graduare nei limiti del minimo ammesso (€ 77,00) e del massimo consentito (€ 464,00) la sanzione amministrativa pecuniaria dovuta, in funzione del ritardo con cui il soggetto legittimato presenta la segnalazione certificata per l'agibilità come nel prospetto di calcolo di seguito specificato:
 - a. € 77,00 nel caso in cui l'istanza sia presentata nei successivi 30 giorni dallo scadere del termine di cui all'art. 24 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.;
 - b. € 154,00 nel caso in cui l'istanza sia presentata tra i 31 giorni e i 60 giorni dallo scadere del termine di cui all'art. 24 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.;
 - c. € 231,00 nel caso in cui l'istanza sia presentata tra i 61 giorni e i 120 giorni dallo scadere del termine di cui all'art. 24 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.;
 - d. € 464,00 nel caso in cui l'istanza sia presentata oltre i 120 giorni dallo scadere del termine di cui all'art. 24 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii..
- stabilire che la quietanza del pagamento della sanzione, come sopra specificato, sia allegato necessario alla Segnalazione Certificata per l'Agibilità, al fine della completezza documentale della stessa;
- che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., atto amministrativo contenente indirizzi e precisamente: *"Determinazione dei criteri per la quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 24 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. per ritardata presentazione della segnalazione certificata per l'agibilità"* e che ai competenti servizi tecnici e amministrativi ai sensi dell'art. 107 - comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali.

VISTI

- lo statuto comunale;
- il D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 222/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che sulla presente proposta di deliberazione si sono acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art.49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. resi dai rispettivi responsabili;
- l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con voti unanimi legalmente resi anche ai fini dell'immediata esecutività;

DELIBERA

- 1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

- 2) di approvare i criteri per la quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 24 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. per ritardata presentazione della segnalazione certificata per l'agibilità come nel prospetto di calcolo di seguito specificato:
 - a. € 77,00 nel caso in cui l'istanza sia presentata nei successivi 30 giorni dallo scadere del termine di cui all'art. 24 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.;
 - b. € 154,00 nel caso in cui l'istanza sia presentata tra i 31 giorni e i 60 giorni dallo scadere del termine di cui all'art. 24 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.;
 - c. € 231,00 nel caso in cui l'istanza sia presentata tra i 61 giorni e i 120 giorni dallo scadere del termine di cui all'art. 24 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.;
 - d. € 464,00 nel caso in cui l'istanza sia presentata oltre i 120 giorni dallo scadere del termine di cui all' art. 24 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii..
- 3) di dare atto che limitatamente alle istanze di sanatoria edilizia riguardanti l'art. 36 e l'art. 37 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. si precisa che si considererà come fine lavori la data di pagamento della sanzione prevista dall'art. 22 della L.R. n. 15/2008; per quelle riguardanti l'art. 6-bis comma 5 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. (cosiddetta "CILA tardiva" o "CILA in sanatoria") si considererà come fine lavori la data di pagamento della sanzione di € 1.000,00, mentre per quelle soggette a rilascio di titolo edilizio in sanatoria (condono 47/85, 724/94 e 326/03), si considererà come fine lavori la data di rilascio del titolo edilizio stesso;
- 4) di demandare agli uffici competenti l'attuazione della presente Deliberazione;
- 5) di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Il Sindaco
GIUSEPPE PROIETTI

Il Segretario Generale
ANTONIA MUSOLINO

PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione N° 57, ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi dell'art.125 del citato Decreto Legislativo, la stessa è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Tivoli, lì

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La suestesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal al
E' divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134, comma 3° del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

X E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Tivoli, lì

IL SEGRETARIO GENERALE